

Rolando Dondarini, Enzo Della Bella

***La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto". Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico***

[In corso di stampa negli Atti del convegno *Ut bene regantur*, Perugia 6-8 maggio 1997 – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

INTRODUZIONE

Il presente studio ha preso le mosse da una serie di esigenze e di motivazioni che valgono ad introdurre i criteri di impostazione, di svolgimento e di presentazione<sup>1</sup>. La constatazione più elementare da cui ha tratto motivo è l'evidente stato di arretratezza delle conoscenze sulla politica fiscale di Bologna in età comunale, arretratezza rimasta anche dopo gli apprezzati lavori che alla metà degli anni Settanta sembravano aprire una stagione di approfonditi studi in materia<sup>2</sup>. Il protrarsi di una simile lacuna storiografica ha comportato fra l'altro una serie di conseguenze negative su tutte le ricerche sul tardomedioevo bolognese, alle quali sfuggono ancora sia le priorità e le questioni di fondo sia gli aspetti contingenti e di urgenza che incombevano sugli amministratori di quel lungo periodo, caratterizzato dall'alternanza di diverse fasi di crescita, transizione e declino del ruolo della città. E' soprattutto in merito allo studio e all'uso degli estimi - i censimenti dei beni dei contribuenti indetti al fine di commisurarne le imposte dirette, vale a dire le fonti più importanti che scaturirono da tale politica - che si sono avuti comportamenti diversi in rapporto alla consapevolezza, alla preparazione e alla correttezza dei vari studiosi: da coloro, che, consci dei limiti interpretativi imposti dall'inadeguata conoscenza delle tecniche di rilevazione e di esazione di tali rilevamenti, si sono attenuti ad una debita cautela nel loro uso, ad altri che si sono acriticamente lanciati in avventate estrapolazioni dei dati quantitativi riportati, con presumibili gravi effetti distortivi sia sul piano delle acquisizioni di nuove conoscenze sia su quello delle valutazioni sulle effettive dimensioni dei fenomeni e dei caratteri presi in esame<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Questo contributo costituisce un passo successivo ed esemplificativo rispetto alle proposte programmatiche e metodologiche presentate al convegno sulle fonti censuarie svoltosi a San Marino nel 1995. In merito vedi R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali del basso medioevo bolognese: un nesso sul quale indagare*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino*, Atti del Seminario (San Marino, 25-26 maggio 1995), a cura di A. Grohmann, San Marino 1996, pp. 127-138 (Quaderni del Centro di Studi Storici Sammarinesi, n. 14).

<sup>2</sup> A questa arretratezza pare ora porre rimedio un articolato programma di lavoro di analisi condotto in equipe sull'estimo del 1329 e coordinato da Antonio Ivan Pini. Finalità, metodologie e prime acquisizioni sono state presentate alla Deputazione di Storia patria per le province di Romagna: A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna (=AMR), n. s., vol. XLVI (A.A. 1995) (1996), pp. 344-371; P. PIRILLO, *La provvigione istitutiva dell'estimo bolognese di Bertrando del Poggetto (1329)*, ivi, pp. 3173-412; I. MATASSONI, *"Piangere miseria". Le motivazioni dei bolognesi per impietosire gli ufficiali addetti all'estimo del 1329*, ivi, pp. 413-427. Per gli studi precedenti si deve risalire ai lavori di Francesca Bocchi (F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, in AMR, n.s., LVII (1973) pp. 277-283 e *Imposte dirette e ceti sociali a Bologna in età comunale*, in AMR, n.s., LXXVII (1981), pp. 96-106); e a quelli di Antonio Ivan Pini (A.I. PINI, *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, AMR, n. s., XVI/XVII (1966/68), pp. 147-222; IDEM, *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329. Un esempio di utilizzazione: il patrimonio fondiario del beccaio Giacomo Casella*, in AMR, n. s., III (1977), fasc. I, pp. 111-126) a cui non hanno fatto seguito adeguati e dettagliati approfondimenti sulle fasi evolutive delle modalità impositive. Si debbono ancora affrontare le questioni legate all'imposta della fumanteria (la quota di famiglie che ne erano colpite, la presenza o meno di tutti nullatenenti nei vari rilevamenti, le esenzioni temporanee e permanenti) e all'uso degli estimi per il prelievo delle prestanze pubbliche, questioni riaperte e solo parzialmente trattate in R. DONDARINI, *La "Descriptio civitatis Bononiae eiusque comitatus..." del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica* e G. CINTI, *Assetto territoriale e forme insediative dalla Descriptio*, Bologna 1990 (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna, "Documenti e Studi", vol. XXIV), pp. 6-44.

<sup>3</sup> Sull'utilizzazione delle fonti quantitative del medioevo bolognese si vedano: R. DONDARINI, *La popolazione del territorio bolognese tra XIII e XIV secolo. Stato e prospettive delle ricerche*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. Comba e I. Naso, Atti del convegno (Cuneo, 28/30 aprile 1994), Cuneo 1994, pp. 203-230, e il più recente bilancio di A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile...*, cit., passim.

Le carenze della storiografia bolognese suggerivano dunque di intraprendere un lavoro di ricerca che fosse quanto possibile vasto ed esaustivo, riprendendo il discorso dalle basi e cercando di riempire i grandi vuoti rimasti tra le poche e frammentarie analisi condotte in passato.

Ovviamente per procedere su un simile percorso si doveva far riferimento agli studi condotti per altre realtà cittadine e comunali della stessa epoca: in particolare quelle che hanno beneficiato di un maggior numero di studi e quelle che all'epoca costituivano punti di riferimento per eventuali adeguamenti o emulazioni. Si è potuto così constatare come le indagini sulla fiscalità dei comuni cittadini italiani e su quella dei successivi stati regionali presentino alcuni caratteri comuni più o meno accentuati, che a volte ne limitano sia la chiarezza interna sia la possibilità di estrarne contenuti e caratteri per raffronti in ambiti di indagine più ampi. Da un lato alcune di esse rivelano una propensione ad approfondire aspetti parziali, limitandosi a focalizzazioni che di volta in volta sono relative ai riferimenti documentari, a quelli cronologici, quelli tematici senza preoccuparsi di inserire le eventuali acquisizioni nel più vasto contesto della politica amministrativa e dei suoi esiti. D'altro canto moltissime sono le panoramiche che, non puntando a chiarire quali fossero le finalità, le modalità, le destinazioni e le tecniche impositive, si mantengono su un piano di eccessiva genericità, compromettendo le possibilità di comprendere la stessa politica generale oggetto di studio<sup>4</sup>.

In considerazione di tali limiti qui si è tentato di conciliare le diverse dimensioni e angolazioni di ricerca non trascurando alcuno degli aspetti inerenti la politica fiscale del Comune di Bologna e cercando di trarne linee evolutive tra cesure e continuità. A queste finalità risponde anche la struttura del progetto di ricerca e la sua articolazione in ambiti di analisi che si susseguono per grandi temi, all'interno dei quali i vari aspetti vengono trattati in successione, per fornire le risposte alle domande che sorgono dotandosi prima degli strumenti necessari.

Naturalmente le finalità e le modalità di indagine sono state condizionate dalla disponibilità e dalla tipologia delle fonti; non sono possibili ad esempio per Bologna quei riscontri sulla percezione della politica fiscale da parte di contribuenti altrove rilevabili in diari e ricordanze, così utili a comprendere la portata concreta dei provvedimenti e delle esazioni. D'altronde nella consapevolezza di tale carenza si è cercato di allargare lo spettro delle fonti utilizzate oltre i documenti normativi più citati, quali statuti e provvigioni, spesso fallaci poiché frutto di volontà e solo indirettamente di esiti. Ma si è fatto ricorso anche ad altre testimonianze parallele sia normative, ma più vicine all'applicazione pratica (*Pacta datiorum*) sia cronachistiche.

Tra le fonti normative generali - quelle statutarie in particolare - si è data la precedenza a quelle più tarde (XV sec.) ma maggiormente chiare ed estese, da utilizzarsi per una visione retrospettiva, isolando al loro interno quegli aspetti che denunciano chiaramente antiche radici.

In coerenza con quanto esposto l'itinerario di ricerca si articola in tre grandi settori: dapprima l'inquadramento degli sviluppi della politica fiscale nelle vicende politiche, istituzionali, economiche e finanziarie dello Stato bolognese; poi l'individuazione dei criteri e delle modalità della tecnica amministrativa in campo fiscale<sup>5</sup>; infine lo studio analitico delle questioni di bilancio.

---

<sup>4</sup> Anche a questo proposito il quadro bibliografico comprendente gli studi effettuati in Italia è in gran parte deducibile dai vari contributi contenuti negli atti del citato Convegno di San Marino, *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo...*, cit., passim.

<sup>5</sup> Schema dei temi da trattare nell'ambito del settore di indagine sui criteri e sulle modalità della tecnica amministrativa in campo fiscale:

## **I**

### **I SOGGETTI DELLA POLITICA FISCALE**

#### **1) Le persone fisiche**

- a: Cittadini
- b: Fumanti
  - fumanti dotati di proprietà
  - fumanti senza proprietà
  - diversi diritti delle due categorie
- c: Abitatori/forestieri:
- d: Nobili e esenti vari
- e: Nullatenenti e "cives malenutriti"
- f: Vedove e "pupilli"

---

## 2) Concessioni del privilegio di cittadinanza

- a: la normativa
- b: documenti specifici bolognesi

## 3) Le comunità

- a: privilegi di esenzione
- b: differenze di oneri fra città, guardia e contado
- c: differenze di oneri fra pianura e montagna
  - l' onere del salario del Vicario
  - l' onere del salario del Capitano della Montagna
- d: differenze di oneri fra ville e castelli
  - l' onere della guardia ai fortificati e manutenzione degli stessi

## 4) La proprietà ecclesiastica

- a: decime
- b: Estimi ecclesiastici
- b: Monti ecclesiastici

## 5) Casi particolari

- a: Cento e Pieve
- b: Medicina, Villa Fontana, Ganzanigo
- c: comitato di Imola
- d: Massa Lombarda
- e: comunità in posizione strategica

## II

### I MEZZI DELLA POLITICA FISCALE

#### 1) Caratteri della documentazione bolognese

- a: questioni dei registri d'estimo
- b: questioni dei registri delle tassazioni

#### 2) Uffici economici deputati

- a: *Difensori dell' Avere*
- b: *Riformatori degli estimi*
- c: *Disco dell'Orso*

#### 3) Tecnica amministrativa fiscale

- a) Produzione degli estimi
  - la normativa (Statuti, Provvigioni, *Pacta*)
  - rapporto capitale reale e imponibile
  - rapporto fra estimo e "estimo pagatorio"
  - beni esenti da tassazione (api, utensili ecc.)
- b) Tipologia degli estimi bolognesi
  - frammentarietà degli estimi
  - denunce dei cittadini
  - registri del contado
  - registri preparatori superstiti
- c) Riscossioni su base estimale, previsioni ed esiti
  - bandi di indizione delle collette
  - documentazione relativa
- d) Sanzioni e malpaghi
  - la normativa
  - le cause dell' ufficio "dischum ursi"
- e) Gestione dei dazi
- f) Gestione dei prestiti
- g) Gestione della zecca (*lagio monetarum*)

## III

### LE IMPOSTE

#### 1) Origine e natura del prelievo fiscale

- a) Tipologia e sviluppo degli oneri reali, personali e misti
  - il fodro
    - il focatico
    - il testatico
    - le collette su base estimale

## DEVIANZE INDOTTE DALLE PARTIZIONI ARCHIVISTICHE MODERNE

Nonostante le tante dichiarazioni di intenti, le suggestioni del presente continuano ad essere tra i fattori di maggior distorsione delle visioni retrospettive. Se è innegabile che nel presente confluisce tutto il passato, è pur vero che lo sforzo maggiore e più arduo di chi indaga su quest'ultimo è quello di liberarsi per quanto possibile dei filtri e delle categorie mentali della sua attualità, che gli impediscono di comprendere le ragioni e i moventi dei fenomeni. Quanto appena detto potrebbe sembrare superfluo e ovvio, degno tutt'al più di un manuale di introduzione metodologica allo studio e alla ricerca, eppure tra gli storici - e tra quelli del tardo medioevo e della prima età moderna in particolare - è ancora invalso l'uso di voler far corrispondere gli svolgimenti dei periodi che prendono in esame con modelli politici e ideologici precostituiti o con teorie che loro stessi hanno estrapolato, ricorrendo anche a loro terminologie economiche che poi finiscono col mescolare con quelle originali<sup>6</sup>. Evidentemente le propuginate visioni laiche, le difficili e coraggiose rinunce ai centri di gravità e alle griglie interpretative, sventolate qualche decennio fa come la più importante conquista della storiografia moderna, sono rimaste per molti lettera morta; oppure le lenti delle grandi ideologie sono state più semplicemente e disinvoltamente sostituite con le proprie, però non meno deformanti. Questa premessa si è resa necessaria poiché una delle difficoltà maggiori incontrate nell'affrontare un tema che di per sé dovrebbe apparire quanto mai asettico e scevro da varianti interpretative, è stata opposta dalla superficialità, ma anche dalla disinvoltura metodologica con cui i sistemi fiscali del passato sono stati spesso assimilati a quelli attuali. D'altronde alcune delle deformazioni più evidenti sono state indotte dalle stesse

- 
- guardia, inghiarazione, cura ponti e fiumi
  - la *boateria*, il ripatico ecc.
  - la gabella del sale
  - dazio delle moline
  - b) Tipologia e sviluppo dei dazi
    - i dazi maggiori (moline, vino, bestie, mercato, porte)
    - i dazi minori (stadere, pesci, postriboli ecc.)
    - nuovi dazi (imbottato)
    - ripresa di dazi precedentemente cassati
  - c) Incanti dei dazi e durata degli appalti
  - d) I conduttori dei dazi
  - e) Sfruttamento signorile dei dazi
    - i Bentivoglio e il dazio delle carteselle
- 1440 si appalta a privati la gestione della Camera

### 3) Prestanze e monti

- a: Origine e tipologia
- b: Le prestanze forzose
  - quantificazione della loro entità
  - confronto con altre città
- c: "prestanze recuperate" nei "Liber introituum"
- d: i *cumoli* o *monti della pecunia*
  - Nascita dei primi Monti
  - Monti finalizzati (San Petronio)
  - Interesse dei Monti
  - Commercio dei titoli dei Monti
  - Cosa confluiva sui Monti dal contado
  - Usi particolari dei monti

### 4) Appendice di fonti trascritte

*Provisiones taxarum*: del 1334, del 1396, del 1456 e del 1475

*Pacta datiorum*: del 1334 e del 1383

<sup>6</sup> Vedi in proposito le rigidità degli studiosi che hanno voluto porre nette linee di demarcazione tra le varie tipologie dei rilevamenti - ovvero i pretesi estimi per "reddito" o per "capitale" - o tra gli enti esattori per conto delle autorità ecclesiastiche - ovvero le presunte nette separazioni tra Camera Apostolica e Mensa Episcopale - rigidità che si dissolvono alla prova dei fatti, che, al contrario, rilevano innumerevoli intrecci e sovrapposizioni.

suddivisioni e collocazioni archivistiche del materiale documentario. Nell'affrontare il problema dell'articolazione delle forme di imposizione occorre infatti non essere sviati da visioni tratte da partizioni moderne, che evidentemente hanno anche condizionato le suddivisioni del materiale archivistico e quindi degli studi effettuati in seguito<sup>7</sup>.

Nel caso dell'Archivio bolognese la partizione effettuata dall'Orlandelli sui materiali dell'Ufficio dei Difensori dell'Avere (Amministrazione dei beni del Comune, Amministrazione dei dazi, Amministrazione dell'Estimo)<sup>8</sup>, che rispecchia molto di più i protocolli dei registri che non il loro contenuto complessivo in quanto a volte contengono solo una parte dei tipi di imposizioni secondo cui l'Orlandelli li ha separati. In realtà i Difensori si occupavano delle entrate complessive con interrelazioni tra i vari aspetti del prelievo. Ad esempio registri che sono stati compresi nella serie "Amministrazione dei dazi", all'interno, oltre alla normativa sui dazi, contengono centinaia di decreti di esenzione in cui gli oneri non sono sentiti come diretti o indiretti, ma come reali, personali e misti in una totale commistione.

Evidenziato quest'errore di prospettiva rimane valida la differenziazione nota tra oneri dei cittadini e dei *comitatini*, quindi il riferimento ai soggetti fiscali secondo il loro stato giuridico (*cives* o *fumantes*)<sup>9</sup>. Tale riferimento va comunque specificato in relazione alle evoluzioni nel tempo, così come vanno anche messe in luce le differenze di applicazione degli stessi oneri (es. dazio del vino)

---

<sup>7</sup> L'articolo di Santa Frescura Nepoti, *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, AMR, n.s., XXXI-XXXII (1980-1981), pp. 137-166 risente di questa visione dei problemi. Vi vengono fatte molte distinzioni tese a definire se un dazio possa essere classificato come imposta diretta o indiretta, operazione che in realtà non apporta grossi contributi alla conoscenza della finanza e della politica fiscale, ma al contrario allontana dalla comprensione di un quadro generale che può essere definito solo da una visione complessiva degli oneri personali, reali, misti e di quelli legati alle attività. Ad esempio il dazio delle moline viene definito come il pagamento per un servizio, come effettivamente era in città per quel periodo, tuttavia è sufficiente allargare l'ambito di indagine al contado per accorgersi che, prima in montagna e in seguito anche in ampie zone della pianura, fu un onere personale da pagarsi a prescindere dal fatto che in seguito si macinasse o meno. Ciò vale fino al 1383, solo per la montagna, poi per un periodo compreso fra il 1390-1400 per tutta la bassa collina e parte della pianura; infine nel periodo del Cossa si rileva in tutte le terre confinanti con le comunità separate come San Giovanni, Cento, Medicina.

<sup>8</sup> Interessante sarebbe in proposito esaminare la vecchia ripartizione del Malagola per verificare se i criteri allora adottati fossero più o meno astrattamente classificatori.

<sup>9</sup> Un nuovo spunto molto stimolante riguardo al dibattito sulle categorie giuridico-tributarie che esistevano nella città e nel contado di Bologna nello scorcio del XIV secolo è dato dal raffronto di fra l'elenco di cittadini e nobili esenti residenti nel contado del 1393 e una memoria del pagamento di una imposizione del 1382 imposta ai nobili e ai "civibus malenutritis".

Die VIII mensis novembris. Ab Ugolino Petri de Castagnuolo exatore pro communi Bononie malpagorum inopicionis impositae civibus malenutritis et nobilibus habitantibus in comitatus Bononie, libras centum quinquaginta quinque bononinorum (ASB, Comune, Tesoreria e contrallatore di tesoreria, reg. 17, "Liber introituum" dal 2 giu. al 31 dic. 1382, Introituum exordinariorum c. 90v).

La giustapposizione dei "malnutriti" ai nobili residenti nel contado, in un elenco appartenente al fondo di amministrazione dell'estimo e in una memoria relativa ad un pagamento di un onere calcolato con tutta probabilità su base estimale, può indurre a pensare che i cittadini dell'elenco e i "civibus malenutritis" siano i medesimi, anche se con uno scarto di dieci anni. Se questa ipotesi fosse giusta bisognerebbe ammettere che i "cives malenutritis" nel corso del Trecento diminuirono progressivamente di numero. Infatti secondo il Pini i "malnutriti" nell'estimo cittadino del 1329 ammontavano a circa il 14% del totale, mentre nel 1393 risulterebbero ridotti a meno di un paio di centinaia. Secondo il Vancini al tempo dell'Anglico i "cives malenutritis", essendo esonerati da ogni altro onere avrebbero dovuto versare in tutto la somma di 2000 fiorini. A partire da questo dato possono essere fatte diverse considerazioni: innanzitutto 2000 fiorini sono una somma molto elevata corrispondente a circa 3000 lire bolognesi. Se si considera che l'estimo personale che veniva attribuito ad un capo famiglia fumante, privo di proprietà, ammontava alla fine del XIV secolo a una lira, ne consegue che se i "cives malnutriti" fossero stati dei nullatenenti ancora più poveri dei fumanti – come riteneva il Vancini e come si è continuato a credere fino a qualche tempo fa (R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali...*, cit., nota 10) – sarebbero ammontati intorno al 1370 a diverse migliaia. Invece, se i "cives malenutritis" fossero i professionisti e gli artigiani ricordati dall'elenco del 1393, si capirebbe anche la motivazione dell'imposizione forfetaria: essi sicuramente avevano forti redditi per le professioni che svolgevano nel contado in assenza di concorrenza (per esempio i fabbri), ma il loro capitale sfuggiva alla rilevazione estimale in quanto capitale mobile. In definitiva questa seconda ipotesi appare molto fondata e avvalorata l'interpretazione che vede nei "cives malenutritis", non una categoria di persone particolarmente povere, ma quei *cives* residenti nel contado, e pertanto lontani – e quindi malnutriti – dalla città madre, non diversamente da categorie analoghe presenti a quei tempi in altri contesti politico-territoriali.

in rapporto non tanto allo stato giuridico dei contribuenti, quanto alle differenti zone circoscrizionali (Città, Guardia, Contado) o addirittura ambientali (pianura e montagna)<sup>10</sup>. I dazi relativi alle stesse merci o attività venivano pagati con modalità differenti in questi diversi ambiti indipendentemente dallo stato giuridico dei tassati. Ad esempio il vino in città era sottoposto ad una tassazione proporzionale al prodotto, nel contado il dazio che prende il nome di “pane e vino detto Brentazola” è spesso gestito insieme al “retaglio delle carni e allo sgarmigliato” (le altre vivande) e viene dato in appalto in maniera forfetaria ai gestori delle taverne che spesso sono personaggi eminenti delle varie località, ex nobili o cittadini (non diversamente da quanto avveniva per i mulini nel contado specialmente nelle zone più isolate).

#### NUOVE ACQUISIZIONI SULLA POLITICA FISCALE DI BOLOGNA NEL XIII-XV SECOLO

##### 1) La normativa fiscale: documenti, partizioni archivistiche, relazioni con gli Statuti.

Nel corso del XIV secolo in diversi comuni italiani venne istituito, quale agile strumento normativo d'uso, un corpus legislativo nuovo, detto “Liber campionis daciorem”, o “Pacta daciorem”, archivisticamente Capitoli o Statuti dei dazi<sup>11</sup>, che conteneva solo le norme che disciplinavano sia la pratica dell'esazione che le conduzioni in appalto dei dazi.

A Bologna ciò accadeva nel primo decennio del Trecento in concomitanza con la nascita di una magistratura economica ristretta e con ampi poteri: i Difensori dell'Avere.<sup>12</sup>

Quale prova che questo strumento precedentemente all'istituzione dei Difensori non esisteva abbiamo le testimonianze fornite nelle fideiussioni stipulate dai conduttori dei dazi con i Procuratori del Comune.

Per tutto il primo decennio del Trecento le fideiussioni (e quindi i contratti che sottintendevano che non ci sono pervenuti) hanno quale riferimento normativo gli Statuti, le Riformagioni e i contratti precedenti che secondo la prassi venivano conservati.

Ecco un esempio di tali riferimenti risalente al 1304:

... ad pacta vetera colligendo duplum eius quod colligi consuevit secundum formam statutorum et reformationum comunis et populi Bononie...<sup>13</sup>.

... ad pacta vetera suprascripta pro ut in pactis veteribus que sunt in armario comunis Bononie plenius continetur ...<sup>14</sup>.

Già nel 1315 troviamo che i contratti e le fideiussioni si riferiscono al “Campione dei Dazi”, strumento pertinente l'ufficio dei Difensori:

---

<sup>10</sup> Per esempio, come si avrà modo di dimostrare in un resoconto di studio di prossima pubblicazione, da diverse fonti pertinenti l'ufficio dei Difensori la montagna bolognese appare divisa in tre zone a trattamento fiscale diverso. L'evidenza documentaria rivela che ciò avvenne per un arco di tempo prolungato almeno tra il XIV e il XV secolo. Ciò si evidenzia dalla comparazione dei diversi coefficienti della tassa del boccativo delle moline del XIV secolo e dei coefficienti di una riscossione estimale della metà del XV secolo attribuiti alle singole comunità, da cui si ottengono tre zone geografiche perfettamente sovrapponibili, nonostante che fra le due operazioni siano trascorsi oltre settanta anni; ciò avvalorava l'idea di una prassi consolidata nel considerare le tre zone come dei soggetti fiscali diversi. Si tratta di una conferma alla nostra ipotesi secondo cui, oltre allo status giuridico dei contribuenti, è molto importante considerare l'area ove essi risiedevano, siano essi cittadini, fumanti o altro. Se si potesse imputare alla produttività del terreno il motivo della tassazione differenziata - cosa che certi primi indizi da corroborare sembrano indicare anche su base stagionale - saremmo di fronte ad un importante sviluppo delle teorie sull'equità fiscale nel periodo medioevale, (le tassazioni a scalare sono finora viste come una novità fiorentina del Cinquecento) e soprattutto la teoria dell'“estimo per capitale” opposto all'“estimo per reddito” troverebbe significative varianti. Infatti ci troveremmo davanti a un estimo “per capitale” che viene riscosso con correzioni per reddito.

<sup>11</sup> Per esempio a Forlì nel 1364 (cfr. U. Santini, *I dazi Egidiani di Forlì*) o Parma del 1360-65 conservati in copia del 1426 (cfr. P.L. Spaggiari, *Le finanze degli Stati italiani*).

<sup>12</sup> Sebbene l'Orlandelli ne stabilisca la nascita al 1310 le prime testimonianze certe risalgono al 1304: ASBo, Comune, Procuratori del Comune, Libri Securitatium et actorum, reg. 56, c.33v, 16 giu. 1304.

<sup>13</sup> ASBo, Comune, Procuratori del Comune, Libri Securitatium et actorum, reg. 56, 1304, c.35r.

<sup>14</sup> ASBo, Comune, Procuratori del Comune, Libri Securitatium et actorum, reg. 56, 1304, c.35r.

... ad pacta et conditionibus in libro registri comunis Bononie ubi scripte sunt pacta dacionum que continentur quolibet quod est penes dominos defensores averis ...<sup>15</sup>.

Come già accennato, prima di allora, durante il XIII secolo, le suddette norme erano riportate nei contratti di appalto dei dazi stessi che si conservano all'Archivio di Stato di Bologna, nel fondo dei Procuratori del comune, "Libri contractuum".

Ogni anno in occasione della stesura dei contratti la norma veniva copiata, per quanto lunga, dal contratto precedente con tutte le modifiche eventuali che i tempi e i casi rendevano necessarie; una prassi senz'altro assai scomoda che venne superata dall'istituzione dei *Pacta*.

Visti i riferimenti duecenteschi agli Statuti, la ricerca si è immediatamente rivolta alle relazioni che possono intercorrere fra questa normativa daziaria e quella maggiore, infatti i "Pacta dacionum" pur occupandosi di un argomento molto specifico, nella gerarchia del diritto erano tenuti sullo stesso piano degli Statuti, come testimoniano assai chiaramente alcune affermazioni ricorrenti all'interno delle rubriche:

### Pacta dacionum mercationum 1383

Item quod omnia infrascripta et suprascripta pacta sint et esse intelligantur statuta et iura municipalia comunis Bononie et pro statutis et iuribus municipalibus dicti comunis deinceps aquibuscumque officialibus comunis Bononie et aliis quibuscumque subditis debeant observari non obstantibus aliis statutis et iuribus municipalibus dicti comunis in contrarium facientibus<sup>16</sup>.

Il confronto fra le rubriche di carattere fiscale degli Statuti bolognesi del XIII-XV secolo mette in luce la seguente situazione:

- le prime dieci redazioni statutarie redatte a Bologna nel periodo 1250-67 non presentano una legislazione in materia di imposte indirette ben sviluppata;
- negli statuti del 1288 l'intero terzo libro è composto da rubriche che trattano diritto amministrativo di carattere fiscale e daziario. Vi sono rubriche di carattere generale e altre più specifiche, in particolare la rubrica V contiene la tariffa daziaria per le merci in entrata nella città, altre trattano ogni singolo dazio. Esse però appaiono assai meno circostanziate e particolareggiate delle omologhe norme riportate nei contratti coevi;
- le redazioni del XIV secolo e quella del 1454 sono molto simili fra loro, pressoché sinottiche nell'organizzazione della materia, ma rispetto a quella del 1288, riportano solo rubriche di carattere generale relative ai doveri e ai salari degli ufficiali. Manca completamente la legislazione specifica sui dazi che ormai è saldamente confluita nei *Pacta*;

In proposito si potrebbero formulare due ipotesi :

- la prima secondo cui nel 1288 si fece un primo tentativo di superamento della vecchia pratica di allegare una copia della norma ad ogni contratto, ma non contenendo la norma per intero, lo Statuto del 1288 non si configurò come un modello di riferimento completo per i contratti e quindi non assolve, da solo, a quella che in seguito fu la funzione dei "Pacta dacionum" trecenteschi, di cui fu però precursore ideale;
- la seconda per la quale la comparsa delle norme daziarie negli Statuti del 1288 è un fatto non sostanziale ma quasi casuale; come sappiamo esse non compaiono né nelle stesure precedenti né in quelle successive; inoltre in questa edizione statutaria si inglobarono altri documenti di natura economica in forma di sunto. Nel libro XI compaiono rubriche che sono in pratica dei resoconti dell'entrata e della spesa del comune che non fanno normalmente parte della normale struttura di uno Statuto.

<sup>15</sup> ASBo, Comune, Procuratori del Comune, Busta 7, Securitates, 1315, cc.8-11.

<sup>16</sup> ASB. Comune, Difensori dell'avere, Amministrazione dei dazi, reg.84 "Pacta dacionum civitatis et comitatus (camplone vetus), 1383-1442, c. 30r.

Come è evidente è la prima tesi che mette in strettissima relazione le due produzioni normative portando a considerare questi registri una filiazione, se non una parte degli Statuti stessi, scorporata per praticità d'uso e per facilitare gli aggiornamenti delle molte parti comportanti variabili per motivi economici contingenti, a differenza di quelle parti statutarie in senso stretto che non sono soggette a variazioni di questo tipo.

Molti sono gli indizi che rafforzano questa tesi.

Direttamente sulle fonti possiamo trovare indicazioni su come questi documenti furono considerati al tempo della loro redazione. Una prima traccia ce la forniscono gli statuti del 1376, Libro I, rubrica 30, che definiscono chiaramente il libro detto *lo campion* come uno statuto<sup>17</sup>:

De officio, familia, salario et iurisdictione domini syndici maioris officialium civium et iudicis dacionum civitatis et comunis Bononie.

... et omnia et singula statuta libri vocati lo campion et pacta cum conductoribus et [...] datio comunis Bononie facta et conventa et fienda. Possint que contra quoscumque stari dantes vel decipientes datia vel gabellas dicte civitatis vel aliquid committentes contra formam statutorum vel pactorum de daciis loquentium condepnare et punire secundum formam statutorum nostrorum vel dictorum pactorum vel daciis campionis si in eisdem de pena esset provisum, alias puniat secundum ius civile et comune.

Un caso particolare che ancora mette in luce i legami fra Statuti e Patti dei dazi è quello della normativa relativa al dazio delle vendite e delle doti: essa è presente in tutte le edizioni statutarie trecentesche, caso unico fra le norme daziarie, probabilmente perché legata all'attività dell'Ufficio dei Memoriali, ad esclusione di quelli del 1389, dai quali è assente perché fu inserita nei "Pacta" del 1383 come prima rubrica. Le relazioni fra Statuti e Patti dei dazi appaiono in questo caso molto importanti.

Locazione "datium gabelle venditionum" 21 marzo 1351:

... dadium et gabellam introitum omnium et singularum gabellarum venditionum, alienationum, permuctationum, dotium, augmentorum dotium, dationum et traditionum in solutum, in iudicio et extra. Donationum inter vivos per dominium directum vel utile in alium transferant. Rerum immobilium positarum in civitate Bononie, burgis, suburbiis, guardia civitatis, comitatu et districtu eiusdem et generaliter omnium rerum de quibus solvi debent gabellam positarum in statuto sub rubrica "De gabella solvenda de doctibus et alienationibus rerum immobilium" quod statutum incipit: "Ordinamus quod de qualibet venditione" et cetera. Et cuiuslibet alterius statuti, reformationis et decreti actenus factorum et usitatorum super predictis...<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Notare come trattando delle pene si ponga l'accento sulla parità di gerarchia fra Statuto e *Pacta*.

<sup>18</sup> ASB, Comune, Difensori dell'avere, Amministrazione dei dazi, reg.83 "Liber dationum" 1345-1402, c. 75r.



I *pacta daciorem* del 1383 riportano fedelmente:

Ordinamus quod de qualibet venditione, donatione inter vivos insolutum datione extra iudicium vel alia quacunque alienatione inter vivos per quam directum dominium...<sup>19</sup>.

Nel fondo dei Difensori dell’Avere si possono riscontrare altri indizi sulle relazioni fra Statuti e normativa fiscale di carattere più specifico, anche per quanto riguarda gli oneri personali, reali e misti. Le seguenti due rubriche sono presenti in tutte le redazioni del XIV secolo, esclusa quella mutila del 1352:

In quibus locis et qualiter fumantes extimati et habitatores comitatus et districtus Bononie teneantur et compellantur solvere collectas et honera subire. Rubrica<sup>20</sup>.

De generali satisfactione prestanda a massariis terrarum districtus Bononie et quod de gestis per eos teneantur reddere rationem. Rubrica.

Nella redazione del 1454 queste due rubriche non sono presenti, infatti la loro materia fu allora trattata in maniera estremamente più sviluppata, ampia e precisa nelle cosiddette “Provisiones taxarum”, di cui sono pervenute due redazioni (del 1456 e 1475) oggi conservate nel fondo dei Difensori dell’Avere nella serie “Amministrazione dell’estimo”.

Anche in questo caso siamo di fronte a una parte di Statuto che, scorporata e ampliata, viene conservata, usata e aggiornata presso un ufficio a competenza specifica.

## 2) La produzione della normativa sui dazi a Bologna nel XIV-XV secolo

All’Archivio di Stato di Bologna si conservano diverse redazioni dei “Pacta daciorem” stese nel corso del XIV e XV secolo, testimoni di momenti storici dalle connotazioni politico-economiche assai diverse e quindi ricchissimi di informazioni di vario genere suscettibili di confronti diacronici. Per procedere a tali analisi si è già effettuata la trascrizione di due dei tre esemplari che ci sono pervenuti (quelli trecenteschi) ma è altrettanto necessario stabilire quante redazioni di tale normativa siano andate perdute e quando furono indette.

---

<sup>19</sup> ASB, Comune, Difensori dell’Avere, Amministrazione dei dazi, reg.84 “Pacta daciorem civitatis et comitatus (camplone vetus), 1383-1442, c. 1r.

<sup>20</sup> Già nella stesura degli statuti del 1376 si dovette affrontare l’esigenza di ripristinare un sistema impositivo efficace che si rifacesse alla tradizionale distinzione tra *cives* e *fumantes*. In un’apposita rubrica si individuarono i criteri di distinzione degli uni dagli altri in previsione dei nuovi censimenti fiscali in cui si sarebbero dovuti aggiornare i ruoli di applicazione delle imposte dirette. Purtroppo non vi furono esplicitate le motivazioni originarie della separazione tra cittadini e fumanti, ma si indicarono soltanto le modalità di accertamento delle rispettive condizioni che dovevano rifarsi a precedenti estimi e provvigioni: ASB, *Statuti* (1376), cit., cc. 292r-295r, *In quibus locis et qualiter fumantes et extimati et habitatores comitatus et districtus Bononie teneantur et compellantur solvere et onera subire comunis Bononie et comunis sue terre; rubrica*. Ripetuti dapprima i contenuti dell’omonima rubrica degli statuti del 1357 (cc. 190r-197r), si ribadì l’obbligo di ogni fumante e stimato del contado registrato negli appositi libri, o di ogni suo discendente ed erede, di pagare ogni colletta e qualsiasi onere di natura personale, reale o mista imposti nelle terre di residenza, nel rispetto delle provvigioni emanate in materia dal 1331 e degli estimi ancora vigenti, in attesa che ne fossero indetti di nuovi. Si precisò quindi la condotta da tenere nei casi controversi e particolari e si prevede un’immunità di cinque anni a chi fosse venuto per la prima volta ad abitare nel contado di Bologna per svolgere lavori rurali. Revocate le immunità concesse a comunità e a singole persone dei comuni posti sui confine col Modenese e decisa l’aggregazione dei fumanti di località particolarmente spopolate con quelli di comuni vicini che avessero dieci o più stimati, si decretò quindi l’espulsione dalla città dei fumanti e dei lavoratori della terra che vi fossero venuti ad abitare dopo il 1350, incaricando dei relativi controlli i ministeriali delle cappelle cittadine. Si ribadì poi che fumanti dovevano essere considerati coloro che erano registrati negli appositi libri; in caso di contestazioni si doveva ricorrere a specifiche forme di testimonianza che attestassero la pubblica fama di cui godevano in merito gli interessati. Per far fronte all’evasione che si verificava nelle terre confinarie da parte di coloro che si rifugiavano negli stati vicini o che negavano di essere fumanti del Bolognese, si confermarono il vigore delle loro registrazioni negli estimi e la possibilità di perseguirli quali malpaghi *in persona et rebus*. Si precisò infine come per cittadini si dovessero intendere gli *originarii cives Bononie origine propria, paterna et avita*. Per i numerosi accertamenti necessari in proposito fu prevista un’apposita commissione nominata dal collegio degli Anziani.

Lo studio dei contratti di incanto dei dazi e delle fideiussioni prestate dai conduttori può mettere in evidenza elementi di riferimento alla normativa vigente in un dato momento; si è quindi deciso di procedere in tal senso.

Contratti e fideiussioni si presentano abbastanza ripetitivi nella forma, specie nei protocolli già canonizzati fino dai primi esempi pervenuti, risalenti al XII sec., anche se a volte si presentano con ampie omissioni o con addizioni particolari.

Fra gli elementi variabili all'interno dei contratti vi sono alcune frasi di riferimento alla normativa che i conduttori dei dazi avrebbero dovuto seguire per assolvere le loro funzioni.

I documenti utili per questa indagine si trovano nel fondo del Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dei dazi.

Un'altra serie utile allo studio della normativa relativa ai dazi e della loro importanza economica nell'ambito delle entrate ordinarie del comune bolognese del XIV secolo è quella dei "libri incantum datiorum" (regg. 48-66 Amministrazione dei dazi) che, istituita nel 1360, si conserva, con qualche lacuna, fino ai primi del XV secolo, quando fu avviata la serie simile dei "liber incantum et locationes datiorum". In questi registri venivano riportate le offerte degli aspiranti conduttori dei dazi. In genere l'intestazione di ogni singolo quaderno relativo a un dazio riporta in nota un riferimento alla normativa (es.: ad pacta vetera...) e in qualche caso qualche tratto saliente di essa.

Le testimonianze di conduzioni daziarie di privati assommano, per tutto l'arco del Trecento a parecchie centinaia, si è quindi proceduto all'allestimento di un data-base che contiene tutti i dati relativi ai conduttori, dazi e prezzi d'asta; una mole di informazioni che consentirà ampi sviluppi nella ricerca sulla politica fiscale bolognese.

Per quanto riguarda l'indagine sulla produzione di queste norme daziarie sono emersi i seguenti risultati.

Come accennato in precedenza, una prima redazione dei "Pacta daciorem", che non ci è pervenuta, era già stata stesa prima del 1315; la cosa è chiaramente testimoniata nelle fideiussioni prestate dai conduttori dei dazi ai procuratori del comune:

... ad pacta et conditionibus in libro registri comunis Bononie ubi scripte sunt pacta daciorem que continentur quolibet quod est penes dominos defensores averis...<sup>21</sup>.

Una seconda redazione perduta fu redatta nel 1330-31 infatti le fideiussioni dei contratti del febbraio 1330 riportano:

... ad pacta vetera et consueta...

mentre quelle del giugno 1331 recitano:

... ad pacta scripta in campione novo...

La prima redazione conservata è quella del 1334, contenente anche nello stesso volume i contratti di incanto dei dazi dal 1335 al 1341 con una certa completezza e altri sporadici fino al 1344; inoltre riporta le memorie dei pagamenti rateali dei conduttori<sup>22</sup>.

Degna di nota è la struttura di questo volume, che testimonia la prassi di vendita all'incanto dei dazi.

All'origine il volume venne confezionato prevedendo un numero di quaderni pari al numero di rubriche sui dazi. Le rubriche vennero vergate molto elegantemente, in grande formato e con iniziali miniate a colori nella prima carta di ogni quaderno, lasciando le altre bianche.

Conclusa l'asta dei dazi, che si teneva nel Consiglio degli Ottocento, il volume veniva aggiornato scrivendo, dopo la rubrica, il contratto con il quale il dazio era stato locato, in seguito i notai avrebbero segnato anche i pagamenti delle rate.

<sup>21</sup> ASBo, Comune, Procuratori del Comune, Busta 7, Securitates, 1315, cc.8-11.

<sup>22</sup> ASB, Difensori dell'avere, Amm. Dazi, reg. 82 "liber datiorum" 1334-1342.

La prima rubrica del “Liber daciurum”, “Iurisdictio, arbitrium et potestas omnium datiorum et conductorum ipsorum” è l’unica che non presenta pagine compilate in un secondo momento; essa assomiglia a una rubrica contenuta in tutti gli Statuti bolognesi dei secoli XIV-XV “De modo locationis daciurum et iurisdictione conductorum”; probabilmente doveva essere a disposizione nel Consiglio degli Ottocento durante l’asta.

Ovviamente per alcuni anni dopo la stesura queste norme nei contratti venivano chiamate “Pacta nova”, ma già i contratti del 1345 presentano i riferimenti alla normativa in questa forma:

... ad pacta vetera campionis scripti manu Baronis Canipucii notarius et modum consuetum...<sup>23</sup>.

Il protocollo del Campione del 1334 riportante il nome del notaio ci assicura che nel periodo 1334-45 non vennero stese nuove redazioni dei *Pacta* e che i “Pacta vetera” citati nel documento del 1345 sono quelli del 1334.

... Liber sive registrum sive campione omnium datiorum et gabellarum comunis Bononie [...] deinde continentur ipsa datia et gabelle [...] ac ipsarum conventiones et pacta [...] scriptum per me Baronem quondam Campucii Burtigarii imperiali auctoritate et comunis Bononie notarium...<sup>24</sup>.

Col tempo i “Pacta” del 1334 cominciarono a diventare obsoleti e quindi ad essere corredati di addizioni che venivano puntualmente ricordate; anche se non riportate dai contratti. Egidio dei Tebaldi negli anni 1346-7 fu redattore di molte addizioni ai “Pacta vetera”.

Locazione “datium molendinorum” 15 marzo 1348:

... ad pacta et conventiones scripta in libro campionis manu Baronis Canipucii notario et ad modos, usus et consuetudines quibus actenus recolecta et exacta sunt et fuerint pro quoscunque offitiales seu daciarios preteritos in dicto datio et etiam cum addictionibus, conventionibus et declarationibus pactorum scriptorum manu Egidii de Tebaldis notario dictorum dominorum...<sup>25</sup>.

In seguito le addizioni si fecero più numerose e quindi rogate anche da altri notai.

Locazione “datium feni et palearum ...” 18 luglio 1349:

... locaverunt pactis et conventionibus campionis scripti manu Baronis Canipucii notarius et Egidii de Tebaldis notario dictorum dominorum et cum adictionibus pactorum scriptorum manu cuiuscumque alterius in campione dicti comunis...<sup>26</sup>.

La normativa sul dazio delle bestie diversamente dalle altre, non seguì l’iter delle addizioni, ma venne precocemente rinnovata completamente nel 1342. Il registro in esame<sup>27</sup> riporta tutti i dati necessari.

Locazione “datium bestiarum” 12 aprile 1345:

... ad pacta nova et secundum modum quod modo coligitur, recoltum et receptum fuit per Matheum filium Caldarini de Caldararia et Bartholomeo Iacobi de Urchiis capelle Sanci Bartoli

<sup>23</sup> ASB, Comune, Difensori dell’avere, Amministrazione dei dazi, reg.83 “Liber datiorum” 1345-1402.

<sup>24</sup> ASB, Difensori dell’avere, Amm. Dazi, reg. 82 “liber datiorum” 1334-1342, c. 1r.

<sup>25</sup> ASB, Comune, Difensori dell’avere, Amministrazione dei dazi, reg.83 “Liber datiorum” 1345-1402, c. 27r.

<sup>26</sup> Ibidem c. 14v.

<sup>27</sup> Ibidem.

in palacio conductor presenti dicti datii et ad illa et eadem pacta conditiones et modum et non aliter...<sup>28</sup>.

Nel 1351 diversi dazi non si riferiscono più in alcun modo ai “Pacta vetera” del 1334; in questo caso ci si riferisce alla consuetudine e a nuovi patti specifici come nel caso del dazio dei pesci e gamberi.

Locazione “datium piscium et gambarorum et octo soldorum” 17 marzo 1351:

... ad pacta, conventiones, modos et usus consuetudines dicti datii quibus actenus recolepta et exacta fuerunt per quoscunque officiales et datiaros preteritos in dicto datio, que pacta sunt scripta manu Iohannis domini Laurentiis de Bonachiptis notarius...<sup>29</sup>.

Una nuova redazione dei patti dei dazi si ebbe sotto il regime di Giovanni Visconti.

I contratti del 1354 si riferiscono tutti ai “Pacta nova”, evidentemente redatti in quell’anno, con i quali la normativa del 1334 e le addizioni seguenti vengono completamente superate; questa redazione del “liber campionis” non ci è giunta.

Il Ghirardacci ricorda che nell’anno 1353 fu inoltrata all’Arcivescovo di Milano la relativa richiesta dei bolognesi:

[Gli ufficiali bolognesi chiedono] Che si faccia il nuovo campione con patti utili, e decenti sopra ciascuno Datio da imporsi, alli quai patti, e non ad altri si debbino vendere li Datii del Commune di Bologna.

I contratti di incanto del febbraio 1368 sono gli ultimi che si riferiscono ai patti del 1354, detti ancora una volta “Pacta vetera”:

Locazione “datium venditionum, bestiarum et retagli” 11 febbraio 1368:

... ad pacta vetera et modus consuetos [...] tam ex forma statutorum comunis Bononie quam in campionis dacionum comunis Bononie...<sup>30</sup>.

Nel 1368 sotto il regime della Chiesa venne redatta una nuova versione dei *Pacta*, anche essa purtroppo non conservata. In questa annata un contratto si riferisce sia ai “pacta vetera” sia ai “pacta nova”, segnalando un momento di transizione; probabilmente l’attività legislativa e la redazione del nuovo “liber campionis” erano in corso:

---

<sup>28</sup> Ibidem, c. 36r.

<sup>29</sup> Ibidem, c. 56r.

<sup>30</sup> Ibidem, c. 14r.

Locazione “datium vini et panis” 12 marzo 1368:

... ad pacta vetera et ad pacta nova modos consuetos, ad pacta nova campionis novi pactis infrascriptis dans et concedens ipse dominus...<sup>31</sup>.

Al dettaglio “pactis infrascriptis” sorge l’idea che il volume dei nuovi patti, pur già redatti per il dazio del vino, ma non per altri dazi, non fosse ancora disponibile per la consultazione e quindi occorre ancora riferirsi ai vecchi patti, ma riportare in calce “infrascriptis” le modifiche. Ricordiamo che durante l’asta dei dazi i nuovi conduttori dovevano prendere immediatamente visione della legislazione, prima di far rogare il contratto.

Dal maggio 1368 in avanti i contratti si riferiranno solamente ai “Pacta nova”.

Locazione “datium folixellorum” 6 maggio 1368:

... ad pacta nova contenta in libro campionis predictorum daciurum et gabellarum civitatis et comitatus Bononie noviter ordinato et ad modos actenus uxitatos...<sup>32</sup>.

Sapere che questa redazione fu fatta è importante perché rende evidente l’interesse dei Legati della Chiesa nelle vicende amministrative e fiscali della città di Bologna; inoltre spiega lo scarto temporale fra la redazione statutaria del 1376 e i “pacta” del 1383.

E’ infatti evidente che all’indomani della cacciata del Legato del 1376 si sentì una pressante esigenza di Statuti rinnovati, ma l’apparato legislativo relativo ai dazi non aveva bisogno di essere rivisto immediatamente perché era stato prodotto solo otto anni prima, quando i precedenti “Pacta vetera” erano rimasti in vigore per quattordici anni e quelli precedenti ancora per quindici.

Il nuovo corpus del 1368, pur resistendo alla stagione neocomunale e all’edizione di nuovi Statuti, nei primi anni Ottanta era già obsoleta. I contratti del 1382 sono già infarciti di addizioni e di aggiustamenti normativi, per lo più trascritti per intero nel corpo dei contratti. Sempre nello stesso anno il patto del dazio delle bestie viene completamente ridefinito perdendo ogni riferimento alla normativa del 1368.

L’ultima redazione trecentesca dei “Pacta daciurum” venne redatta nel 1383 e fortunatamente si è conservata<sup>33</sup>. Subito, puntualmente nei contratti viene citato il nuovo codice normativo.

Locazione “datium et gabella circularum civitatis Bononie” 17 febbraio 1383:

... ad pacta conventiones et conditiones contentas et contenta in libris campionis daciurum et gabellarum civitatis et comitatus Bononie novo seu nuper de presenti anno edito et facto...<sup>34</sup>.

Nel 1417 venne stesa l’ultima redazione dei “Pacta” da parte del comune bolognese.

Anche tali norme si sono conservate<sup>35</sup> e presentano fortissime analogie con quelle del 1383. La loro vigenza fu lunghissima: ancora nel 1471 venivano redatte semplici addizioni che avevano come riferimento il “campione novo 1417”.

\*\*\*

Dato lo stadio di avanzamento della ricerca sarebbe quanto mai azzardato trarre delle conclusioni. Tuttavia si può affermare che questa importante serie documentaria, per molti tratti legata alla produzione statutaria, alla quale si accomuna nei tempi, nei toni e negli stili grafici, oltre che nella

---

<sup>31</sup> Ibidem, c. 117r.

<sup>32</sup> Ibidem, c. 49r.

<sup>33</sup> ASB, Comune, Difensori dell’avere, Amm. Dazi, reg. 84 “Pacta daciurum” 1383.

<sup>34</sup> ASB, Comune, Difensori dell’avere, Amm. Dazi, reg.83 “Liber daciurum” 1345-1402, c. 174r.

<sup>35</sup> ASB, Comune, Difensori dell’avere, Amm. Dazi, reg. 85 “Pacta daciurum” 1417.

gerarchia del diritto, presenta il massimo interesse per gli studi a carattere socio-economico e politico-fiscale.

Quest'ultimo aspetto emerge specie se le fonti sono viste in un'ottica globale diacronica che colga le grandi e sottili differenze presenti nelle raccolte normative pervenutaci, al fine di cogliere le volontà espresse dai diversi regimi politici, sia in linea generale che nei confronti delle varie categorie giuridiche contribuenti.

Queste testimonianze, pur presentando una certa continuità, in quanto redatte in momenti di ripresa politica del Comune Bolognese, lasciano trasparire gli irreversibili sviluppi politici e istituzionali di quell'epoca turbolenta che fu il Trecento.

Significativo è già il fatto che non si siano conservate la redazione risalente all'epoca di Bertrando del Poggetto, quella voluta da Giovanni Visconti e quella stesa ai tempi del Cardinale Anglico, che certamente avrebbero presentato un quadro più differenziato. Tracce di tali norme, che comunque in alcuni casi rimasero in vigore anche in quadri politico-istituzionali profondamente modificati, possono essere rilevate nei singoli contratti di appalto.

In tale ottica è risultata particolarmente proficua la comparazione di alcuni oneri mutevoli nelle loro applicazioni secondo più variabili, sia temporali che giuridiche, che circoscrizionali-pedologiche, quali il dazio delle Moline, del Sale, del Vino e del possesso di bestiame (*Boateria*).

La ricerca sta procedendo in questa direzione sondando contemporaneamente altri fondi documentari collegati alle esazioni, i "Libri Introituum" della Tesoreria, il fondo dei "Monti o Cumuli di denari del Comune e Pubbliche Prestanze" e a breve gli atti dell'ufficio del "Disco dell'orso", tribunale deputato alle cause per evasione fiscale. Ciò al fine di avere la massima comparazione possibile e di poter quantificare la vera importanza dei diversi cespiti di entrata e i rapporti fra la volontà espressa da tali norme e la effettiva pratica amministrativa.

Tali fonti sono fino ad ora rimaste pressoché ignorate dalla storiografia bolognese se non in lavori di limitato respiro. Tra esse specialmente i *Pacta* presentano invece una tale messe di dati e di spunti da renderle senz'altro degne di edizione, al fine di favorirne la fruibilità da parte della maggior parte degli studiosi e permettere confronti con analoghe raccolte prodotte nello stesso periodo in altre realtà comunali, sia pertinenti allo Stato della Chiesa sia al di fuori di esso.

Il presente studio si è dunque rivelato un'occasione per affrontare finalmente le carenze storiografiche sulla politica fiscale di Bologna in età comunale. Si tratta di un primo passo di indagine analitica interna che permetta poi la comparazione con analoghi studi sulle altre entità cittadine e territoriali che adottarono forme politiche e amministrative condizionate dalla dipendenza dalla Chiesa. Data la necessità di una ricerca quanto più vasta ed esaustiva, che riprendesse il tema dalle basi e cercasse di riempire i grandi vuoti rimasti tra le poche e frammentarie analisi condotte in passato, il lavoro non poteva essere condotto che a più mani, coordinando una sistematica raccolta di fonti sia presso gli archivi locali sia presso quelli romani.

Il lavoro complessivo comporterà ancora molti anni di studio, ma intanto stanno affiorando le prime importanti acquisizioni in merito alle categorie giuridico-tributarie che esistevano nella città e nel contado<sup>36</sup>, ai caratteri e alle evoluzioni degli strumenti del prelievo e alla ripartizione del territorio in zone di trattamento fiscale diverso, per archi di tempo prolungato.

---

<sup>36</sup> Significativo in proposito che anche da parte nostra si siano riviste e a volte corrette precedenti ipotesi, come nel caso dei "cives malenutriti".